



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA NERVI

Seduta del 22/01/2020

FATTO

Parte ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente, in data 22 settembre 2010, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, di importo pari ad € 42.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 350,00 ciascuna. Il contratto veniva estinto anticipatamente con decorrenza 31 dicembre 2014 dopo la scadenza della rata n. 50. Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri non goduti; la pretesa è quantificata in € 2.362,22 oltre interessi e rimborso delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resiste alla domanda, sostenendo che nulla sia dovuto alla luce delle previsioni contrattuali. Si dichiara disponibile a riconoscere l'ulteriore importo di € 899,73.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.



1. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
2. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.
3. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha statuito che: «[L]'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (para 31).
4. Nella misura in cui la ripartizione tra costi *recurring* e costi *up-front* risulti esclusivamente dalle clausole contrattuali, la loro ripartizione è determinata unilateralmente dalla banca (trattandosi di un contratto *standard* da quest'ultima redatto) e la loro fatturazione può includere un certo margine di profitto. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali costi dovranno essere tutti assoggettati alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b.
5. Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che: «il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto» (para 24). Ai sensi dell'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., il criterio c.d. *pro rata temporis*, il quale si rifà a un rigoroso principio di proporzionalità, deve essere quindi preferito ad altri criteri (come quello basato sulla curva degli interessi), i quali si rifanno a un principio più o meno accentuato di regressività.
6. Secondo quanto è letteralmente stabilito dall'art. 125, 1° comma, t.u.b., inoltre, il criterio c.d. *pro rata temporis* deve essere applicato al costo totale del credito in quanto tale, indipendentemente dalla natura o dalla qualificazione contrattuale delle sue singole componenti; in particolare, tale criterio è applicabile tanto ai costi *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*. Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, la soluzione di cui si è detto non è idonea a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, in quanto «gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare



- di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante» (para 34).
7. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019, «la CGUE, lungi dal procedere ad un'assimilazione concettuale dei costi *up front* e dei costi *recurring*, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità (v. in particolare il paragrafo 34 della sentenza), ha semplicemente valutato l'obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione». Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, viene meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, «il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (para 32).
 8. Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, viene inoltre meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza (para 31), la fatturazione di tali costi possa includere un certo margine di profitto per l'intermediario.
 9. Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, la sua (parziale) retrocessione al consumatore farebbe sì che quest'ultimo si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'intermediario, avendo comunque usufruito del servizio finanziario che ha costituito oggetto del contratto stipulato tra le parti. Nella sentenza 16 dicembre 2008, Grande Sezione, pronunciata nella causa C-47/07, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che il divieto di arricchirsi ingiustificatamente a spese altrui costituisce uno dei principî generali del diritto dell'Unione europea (para 50).
 10. Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come *up-front*, il suo importo non è pertanto assoggettato alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. Questa soluzione è applicabile a imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito (sempre che l'intermediario fornisca un oggettivo riscontro probatorio di averne pagato l'importo).
 11. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore.
 12. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.
 13. Al di fuori dei casi di cui si è detto, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*; La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto; Il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) è applicabile tanto ai costi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

* * *

Nel caso di specie, la domanda di rimborso concerne le commissioni di gestione, quelle di attivazione, quelle di intermediazione, nonché gli oneri assicurativi. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari ad € 2.361,91, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni di attivazione</i>				1.202,74	701,60		701,60
<i>commissioni di gestione</i>				1.805,19	1.053,03	727,88	325,15
<i>commissioni di intermediazione</i>				2.100,00	1.225,00		1.225,00
<i>oneri assicurativi</i>				632,10	368,73	258,56	110,17
Totale							2.361,91

Alla luce del consolidato orientamento dell'Arbitro, il Collegio respinge l'istanza di rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la natura seriale di questo genere di controversie.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.361,91 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA